

BGE 34 I 777

Bundesgericht (BGE), 1908-01-01, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_34_I_777

FR: ATF 34 I 777

IT: DTF 34 I 777

Volltext

776 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. eile du defendeur (reconventionnel), il n'oblige pas non plus les parties au traite a instituer, a etablir ou a reconnaitre ehaeune sur son territoire, le forum reconventionis. En d'autres termes, le traite ne fait pas de l'institution ou de la reeonnaissance de ee for une obligation aux tribunaux de l'un ou de l'autre pays, et c'est avant tout a la legislation internationale de ehaeun des deux pays adedeider de l'admissibilite ou de l'inadmissibilite en principe, et au point de vue du droit de procedure, de conclusions se earaeterisant eomme une demande reconventionnelle. Le traite, lui, se borne a ne pas mettre obstacle a la formation d'une demande reconventionnelle presentant avec la demande principale le degre de connexite voulu. Pour cette raison deja, le Tribunal federal ne saumit prononeer que les tribunaux genevois sont tenus de se saisir des conclusions en dommages-interets du recourant pour statuer sur celles-ci en meme temps que sur la demande introduite par les intimes contre le recourant. Sans doute, en ecartant toutes deux l'exeption d'irrecevabilite opposee par les intimes aux conclusions reconventionnelles du recourant, - exeption qui etait tiree de l'art. 5 PG genevoise, - les instances cantonales ont implicitement reconnu que le droit genevois admettait, lui aus si, ou, lui non plus, n'excluait pas le forum reconventionis. Toutefois il n'appartient pas au Tribunal federal de discuter ici ce point qui sort du debat tel qu'il se trouve circonscrit par le recourant et le Tribunal federal doit se borner ale reserver a l'examen de l'instance cantonale si les intimes pensent qu'il peut y avoir encore pour eux utilite et possibilite de le soulever devant elle. 7. - Dans ees conditions, le Tribunal federal ne peut qu'annuler l'arret cantonal en tant que celui-ci a fait une fausse application du traite, et en tant que, partant de cette base erronee, il a condamne le recourant aux frais d'appel. Le sort de ces frais sera regle par l'instance cantonale dans le nouvel arret qu'elle sera appelee a prendre pour liquider, en s'inspirant des considerations ci-dessus, l'appel interjete par les hoirs Durel contre le jugement du Tribunal de pre- 11. Auslieferung. - Vertrag mit Italien. N° 118. 777 ~i~re ~nstance du 27 janvier 1908, ceci d'ailleurs sans pre- Judlee a la question de savoir si l'avocat des intimes ne pourra pas se refuser a. Ja restitution de la somme qui lui a ete deja payee le 11 mal 1908 (voir ehif[I ci-dessus). 8. -:- Et~nt ~onne le sort du reecours sur ce moyen (art. 1 er du tralte), Il ny a pas lieu de passer a. l'examen du second moyen, tout sUbsidiaire, que le recourant cherehait a tirer de art. 4 CF (deni de justice). Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: ~e recours est declare fonde dans le sens des eonsiderants qUl precMent, et rarr~t de la Cour de justice civile de Gen?ve du 11 avril 1908, en tant que, Sur la base de la Con- vention franco-suisse du 15 juin 1869, il declare les tribu- naux genevois incompetents pour connaitre des concusions reconventionnelles en dommages-inter~ts formulees par le re- courant contre les intimes, et en tant qu'il met a la charge du recourant les frais d'appel, est, en consequence, annule. II. Auslieferung. - Extradition. Vertrag mit Italien. - TraUe avec l'Italie. 118. Sentenza del 21 dicembre 1908 nella causa Monti. Requisito necessario per l'extradizione e ehe il fatto ineriminato e~d~

sotto la giurisdizione delle autorità giudiziarie dello stato richiedente. Esamine d'ufficio.

1°. La Corte d'Assise del Circolo di Como, statuendo, il 19 dicembre 1904, in contumacia sul processo attituito contro Monti Rocco, di Domenico, « nato e residente a VacaHo » (Svizzera), accusato del delitto di cui ha seconda sanzione : della prima parte dell'art. 278 CP per avere in epoca 778 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. » prossima al 12 marzo 1903, od in detto giorno, alterato » neUa data di emissione la bolletta doganale 4 gennaio 1902 » per temporaria esportazione di una quantità di sacchi di .. tela juta e presentata tale bolletta nel giorno 12 marzo » 1903 suddetto alta dogana di Maslianico per importare » fraudolentemente la merce stessa nel Regno », dichiarava l'imputato colpevole del reato ascrittogli e lo condannava aHa pena della reclusione per anni 6 e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il falso di cui il Monti veniva dichiarato colpevole consiste nell'alterazione della data di bolletta in franchigia, realmente rilasciata, ma scaduta in ragione dell'epoca d'emissione.

2° Con nota del 25 settembre 1908, avendo la Legazione d'Italia a Berna fatto istanza al Consiglio federale per ottenere l'estradizione del Monti, in forza della sentenza di condanna sopradetta ed in forza di relativo mandato di cattura, il Monti veniva, per ordine del Dipartimento federale di Giustizia e Polizia, tradotto in arresto, ma rilasciato più tardi in libertà. provvisoria contro cauzione di fr. 500. Interrogato, dichiarava subito di opporsi aHa sua estradizione, prima nell'interrogatorio del 28 settembre 1908, poi con atto scritto del 30 settembre 1908, in cui allega in appoggio essenzialmente quanto segue : Il fatto per cui esso fu condannato, dato anche che esista, ehe contesta, costituirebbe non un delitto di falso, ma un delitto di contrabbando, pel quale non può farsi luogo ad estradizione, né in base al trattato svizzero italiano (art. 3), né in base alla Legge federale (art. 11). Difatti le bollette doganali sono per se stesse documenti senza giuridico valore ; ehe hanno solo per iscopo di permettere, entro un determinato tempo, la reimportazione in franchigia della merce cui si riferiscono. Il proprietario di esse può farne ciò che vuole, deturparle ed anche distruggerle, perché da esse sole non può derivare un pubblico o privato documento (art. 278 e 275 CP it.). E solo l'uso a scopo di frode doganale di una simile bolletta falsificata che può costituire delitto. Nel caso conereto non vi può quindi essere stato delitto ehe nel momento in cui, presentando la bolletta alterata, si sono indotte 11. Auslieferung. - Vertrag mit Italien. N° 118. 779 in inganno le Autorità fiscali circa la data in cui le merci erano state prima asportate dal Regno e si è ottenuta la loro riammissione in franchigia. Ma questo è appunto il delitto di contrabbando, pel quale fu bensì dapprima iniziato processo contro il Monti, ma dichiarato susseguentemente non farsi luogo a procedere per estinzione dell'azione penale (decreto 25 giugno no. 1904 della Sezione di accusa della Corte di Appello di Milano). Né è lecito scindere l'azione incriminata nei suoi vari elementi per estrarne dei delitti distinti ehe i detti elementi, di per se considerati, non rappresentano azione criminosa. Subordinatamente, il delitto di falso attribuito all'imputato non è del quale eadono sotto la sanzione dell'art. 278 bensì dell'art. 285 CP it. Una bolletta doganale di esportazione temporanea è evidentemente una licenza un certificato . d' origine, una specie di passaporto, un foglio di via o di soggiorno relativo a determinate merci. La falsificazione della sua data è quindi un delitto speciale, di gravità inferiore ehe è previsto dall'art. 285, n° 2, del CP it., al quale non sono applicabili le disposizioni dell'art. 2, n° 8, del trattato di estradizione coll'Italia. Da ultimo, l'azione penale sarebbe anche estinta in base al CP ticinese. Quest'ultima eccezione venne però dall'estradando lasciata cadere in progresso di causa. Lo stesso dichiarava invece, dopo aver avuta conoscenza della sentenza 19 dicembre 1904 della Corte di Assise di Como, di mantenere l'opposizione fatta a riguardo delle due altre eccezioni

aggiungendo: risultare da detta sentenza che la condanna fu pronunciata non solo per falsificazione, ma anche per l'1180 della bolletta doganale in questione, cioè che costituisce in realtà un delitto di contrabbando. Oltre a ciò l'art. 14 della legge doganale italiana qualifica le bollette doganali di documenti che fanno prova, che concernono la legislazione italiana, che non possono essere sollevate in sede di estradizioni e che non sono quindi sindacabili da parte di questo giudice. Da osservarsi e tuttavia che la legge doganale italiana dispone all'art. 109, sul contrabbando accompagnato da altri reati, che «nulla e immutato alle disposizioni delle leggi vigenti nei reati di falso, di resistenza alla forza pubblica, ecc.; e che tanto l'art. 278, quanto l'art. 285 del CP it., puniscono non solo l'uso, ma anche il semplice fatto della contraffazione o alterazione, sia, il primo, di atti pubblici, sia, il secondo, di passaporti, licenze, certificati, ecc., e che l'art. 1315 del CC it. definisce in genere l'atto pubblico < quello che è stato ricevuto colle richieste di formalità da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, nel luogo ove l'atto è seguito, ad attribuirgli la pubblica fede ». Se non dal lato della legislazione italiana, le questioni suddette, principalmente quella relativa alle relazioni esistenti fra il falso e l'infrazione doganale (l'altra, dell'applicazione dell'art. 285 o dell'art. 278 del CP it. dovendosi ritenere come evasa già dal testo generico del disposto dell'art. 2, n° 8, del trattato), avrebbero invece potuto sollevarsi fino ad un certo punto dall'altro diritto svizzero, in virtù del principio vigente in materia di estradizione, che l'atto incriminato debba costituire un titolo di estradizione tanto in base alla legislazione dello Stato requirente, quanta in base a quella dello Stato richiesto. Ma qualunque sia la soluzione che avrebbe dovuto accettarsi in merito a tale questione, l'extradizione non sarebbe tuttavia ammissibile per un altro motivo.

2. - Secondo una regola generale di diritto internazionale, ammessa quasi senza eccezione dagli scrittori in materia (ved. LAMMASCH, *Amtslerungsplicht*, p. 461; VON BAR, *Lehrbuch des int. Privat- und Strafrechts*, p. 314; SCHWARZENBACH, *Auslieferungrecht der Schweiz*, p. 235). l'esradizione deve ritenersi in genere come esclusa, qualora il delitto commesso risulti commesso non su territorio dello Stato richiesto, e cioè 782 A. *Staatsrechtliche Entscheidungen*. IV. Abschnitt. *Staatsverträge*. anche nel caso che il delitto medesimo sia diretto non contro leggi e diritti di quest'ultimo Stato, ma contro leggi e diritti dello Stato requirente. A questa norma di diritto internazionale è informato anche il trattato svizzero-italiano in quanto dispone (art. 1), che il delitto pel quale si domanda la consegna sia punito o fatto oggetto di azione penale da parte delle Autorità giudiziarie competenti e che gli individui che l'hanno perpetrato si siano rifugiati sul territorio dell'altro Stato. Requisito necessario per l'extradizione e quindi anche, secondo il trattato svizzero-italiano, che il fatto incriminato cada sotto la giurisdizione delle Autorità giudiziarie dello Stato che ne rivendica la punizione, il che presuppone, secondo i principi del CP it. medesimo (ved. art. 3, 4 e 5), pel delitto della natura del presente, che il fatto sia stato commesso su territorio dello Stato richiedente, o per lo meno sotto date restrizioni (5 e 6), che la persona che se ne rese colpevole trovisi su territorio del Regno.

Ora, nel caso concreto il falso in questione non entrando evidentemente nella categoria di quelli menzionati all'art. 4 del CP it., ed essendo stato perpetrato da persona avente la nazionalità italiana, ma nata e residente in modo stabile su territorio svizzero, sul quale si trova anche attualmente, non può la competenza delle Autorità del Regno limitrofo fondarsi altrimenti che sul forum delicti commissi, il quale, nelle circostanze speciali della causa, e più che probabile che si riscontri su territorio svizzero, non su territorio italiano. L'uso o presentazione della bolletta alterata negli uffici doganali e bensì da considerare come avvenuta su territorio italiano. Ma il reato per cui il Monti è colpito è richiesto non e

l'infrazione doganale, ma la falsificazione della bolletta sopraindicata, la quale, preparata evidentemente in precedenza, e il delitto essendo divenuto con ciò perfetto (vedi &JAINO, Commentario) ed. I, fasc. 12, p. 97), trattandosi di persona residente in Svizzera e spiegate in Svizzera la sua attività commerciale, deve, secondo tutte le probabilità, ritenersi come perpetrata su territorio svizzero, non su territorio italiano. Che ne sia, il principio sopra menzionato di diritto internazionale e di tale 11. Auslieferung. - Vertrag mit Italien. N° 118. 783 importanza e la di lui sanzione nel trattato svizzero-italiano talmente precisa, che la competenza delle Autorità italiane non appare ammissibile, in difetto di una dichiarazione esplicita del giudice penale che l'affermi. Ora, invano si cercherebbe nella sentenza delle Assise del Circolo di Como, come in quella antecedente della Sezione di Accusa della Corte di Appello di Milano, qualsiasi allusione in proposito. La questione della competenza non vi è per nulla esaminata e tutta la situazione di fatto porta a far ritenere, anche in base ai disposti del CP it., che il falso commesso non cade, in ragione del forum delicti commisi, sotto la sanzione delle leggi del Regno limitrofo e quindi sotto la giurisdizione del giudice italiano. 3. - L'estradando avendo contestato in genere l'applicabilità del trattato svizzero-italiano, poco importa che questa obiezione sia stata o meno sollevata espressamente. Che trattasi in concreto di questione di diritti giurisdizionali interessanti lo Stato richiesto e che può quindi senz'altro anche essere esaminata d'ufficio. Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: È ammessa l'opposizione fatta dall'estradando e non si farà quindi luogo alla chiesta estradizione. • • •

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.